

La circolare di lavoro e previdenza n. 10/2019

Aspetti fiscali e contributivi del Tfm

di Dario Fiori – consulente del lavoro e dottore commercialista

L'argomento della remunerazione degli amministratori di società è sempre stato oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Il presente lavoro analizza il trattamento di fine mandato con riguardo alla disciplina civilistica, fiscale e contributiva. In particolare, l'esame della disciplina fiscale del Tfm verrà articolato distinguendo il regime fiscale riservato al soggetto percettore da quello riservato all'impresa erogante. Infine, si vedrà l'utilizzo, da parte dell'impresa, dello strumento assicurativo, al fine di costituire la provvista necessaria alla corresponsione del Tfm.

La disciplina civilistica del Tfm

L'[articolo 2389](#), comma 1, cod. civ., stabilisce che:

“I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea”.

Inoltre, l'[articolo 2364](#), comma 1, n. 3, cod. civ., attribuisce all'assemblea ordinaria dei soci il potere di *“determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto”.*

Dall'analisi combinata dei predetti articoli, previa determinazione dello statuto, dunque, spetta ai soci il potere di stabilire le attribuzioni economiche spettanti agli amministratori, al momento della loro nomina oppure nel corso dell'incarico o al termine dello stesso.

Nulla viene detto, invece, riguardo al Tfm.

A differenza di quanto accade per i lavoratori dipendenti, per i quali è l'[articolo 2120](#) cod. civ. a prevedere che, al termine del rapporto di lavoro, venga corrisposto il Tfr, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non esiste un'apposita disciplina che regoli le modalità istitutive e i criteri di calcolo del c.d. trattamento di fine mandato.

Sebbene manchi nella disciplina civilistica l'espressa previsione dell'indennità di fine mandato, è però fuor di dubbio che la possibilità di riconoscere agli amministratori tale emolumento sia consentita, rientrando tale indennità nella stessa nozione di “compenso” *lato sensu* inteso.

In assenza di un'espressa previsione normativa, tuttavia, il diritto alla percezione di tale emolumento nasce solo quando sia espressamente previsto nello statuto o sia deliberato dall'assemblea dei soci.

La determinazione del compenso dovuto a titolo di Tfm, così come la definizione delle modalità di erogazione è, in tal modo, sostanzialmente lasciata all'autonomia contrattuale delle parti. In assenza di specifiche disposizioni normative al riguardo, il compenso potrebbe essere stabilito in misura fissa o variabile, con corresponsione periodica, o in unica soluzione; oppure potrebbe essere rappresentato anche da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a un prezzo predeterminato azioni di futura emissione (c.d. *stock option*). Nella prassi aziendale, la parte variabile del Tfm spesso viene determinata in funzione di alcune variabili economiche dell'azienda:

- gli utili conseguiti;
- il volume d'affari;
- altre grandezze rappresentate dagli indici di bilancio o indicatori intermedi di risultato (Ebit o Ebitda).

La disciplina fiscale e il trattamento contabile del Tfm

Nella disciplina civilistica dell'istituto, per la verità, non esiste alcuna norma che indichi l'importo massimo degli emolumenti da assegnare all'organo amministrativo né, tantomeno, l'importo massimo del Tfm. Ciò potrebbe legittimare l'interpretazione secondo cui la determinazione del *quantum* da assegnare agli amministratori, sia per la parte diretta sia per la parte differita, atterrebbe a una scelta discrezionale dell'assemblea dei soci. Questa ricostruzione, in passato, era stata suffragata anche da alcune pronunce della Cassazione¹, che, constatata l'inerenza dei compensi attribuiti agli amministratori all'attività d'impresa, volevano escludere la legittimità di un controllo di congruità degli stessi da parte dell'Amministrazione finanziaria².

La ricostruzione sopra esposta, tuttavia, non è esente da rilievi.

Se la giurisprudenza di legittimità non è univoca in ordine alla sindacabilità, da parte degli uffici finanziari, del *quantum* dei compensi corrisposti agli amministratori, è invece consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'Amministrazione finanziaria può valutare la congruità dei costi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni dei redditi e procedere alla loro rettifica, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa.

¹ Cass. n. 6599/2002; n. 21155/2005; n. 28595/2008 e, da ultimo, n. 24957/2010. In particolare, la citata sentenza n. 28595/2008 afferma che l'Amministrazione finanziaria "allo stato attuale della legislazione non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori della società di persone, per cui tali compensi sono deducibili come costi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 62".

² A sostegno di tale tesi, in passato si sosteneva l'inesistenza nell'ordinamento tributario di una norma che ponga un limite oggettivo alla deducibilità dei compensi attribuiti agli amministratori.

In più occasioni, negli ultimi 20 anni, la Cassazione³ ha affermato che l'Agenzia può negare la deducibilità di quei costi che appaiano sproporzionati ai ricavi e all'oggetto dell'impresa.

Con riferimento al momento di costituzione della spettanza del Tfm, la delibera assembleare è atto assolutamente necessario, sia al fine di escludere ogni possibile contestazione di natura civilistica tra amministratore e società, sia per legittimare la deducibilità fiscale in capo alla società. La delibera deve essere antecedente o contestuale all'atto di nomina.

Ogni mandato amministrativo, anche se riferito al medesimo soggetto, è autonomo e distinto da quello precedente, in quanto fondato su un separato e diverso atto di volontà, costituito da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto tra amministratore e società.

Nella prassi aziendale più comune, il Tfm viene attribuito alla nomina dell'amministratore e diviene esigibile all'atto di cessazione della carica, salvo diverso accordo o rinuncia⁴ da parte dello stesso amministratore con atto avente forma scritta e data certa.

La deliberazione non è sufficiente a escludere il diritto per l'Amministrazione finanziaria di sindacare in merito alla congruità dei compensi approvati a favore degli amministratori, allorquando stabiliti in misura eccessiva rispetto alla dimensione e alla redditività della società. La Corte di Cassazione, recentemente, con [sentenza n. 24379/2016](#), ha confermato il predetto consolidato orientamento, affermando che:

“rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa; pertanto la deducibilità dei compensi degli amministratori di società, stabilita del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 62 (ora art. 95, comma 5), non implica che l'Amministrazione finanziaria sia vincolata alla misura indicata nelle deliberazioni della società, competendo all'Ufficio la verifica della attendibilità economica di tali dati. Inoltre, ai fini della generale deducibilità dei costi non è sufficiente che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi (ossia che essi non sono inesistenti) dovendo anche fornire la prova della loro inerenza, anche in senso quantitativo, alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5); anche sotto tale profilo l'Amministrazione finanziaria è legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo

³ Cass. n. 12813/2000; n. 13478/2001; n. 20748/2006 e n. 21169/2008.

⁴ L'argomento della rinuncia del Tfm non è oggetto del presente lavoro. Si rimanda alla consultazione delle recenti posizioni di giurisprudenza e prassi sul c.d. incasso giuridico. A tal proposito si veda Cass. n. 26842/2014 e n. 1335/2016, e Agenzia delle entrate, [risoluzione n. 124/E/2017](#). Inoltre, si richiamano gli interessati alla lettura di: A. Cerioli e M. Fiameni, *La rinuncia al Tfm: aspetti civilistici, contabili e fiscali alla luce della risoluzione n. 124/E/2017*, in “La circolare di lavoro e previdenza” n. 6/2018; L. Nerli, *Quali conseguenze previdenziali alla rinuncia al Tfm?*, in “La circolare di lavoro e previdenza” n. 32/2018.

ritenuto sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell'ammontare del medesimo”.

Nel predetto caso, la Suprema Corte si è occupata della corresponsione di compensi ordinari e non dell'indennità di fine mandato, ma si ritiene che il principio affermato possa essere esteso anche a quest'ultimo caso.

L'indennità di fine mandato può essere annualmente accantonata in un apposito Fondo del passivo patrimoniale (Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili) o, alternativamente, può essere sottoscritta un'apposita polizza assicurativa⁵ con relativo versamento finanziario del Tfm maturato. La Corte di Cassazione, SS.UU., con [sentenza n. 8271/2008](#), ha sancito l'insequestrabilità delle polizze vita stipulate a favore dell'amministratore anche nel caso di coinvolgimento della società in procedure concorsuali.

Il trattamento fiscale in capo alla società

Gli accantonamenti al Fondo per le indennità di fine mandato a favore degli amministratori vengono annoverati tra gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, la cui deducibilità dal reddito d'impresa è prevista e disciplinata dall'[articolo 105](#), Tuir, rubricato “Accantonamenti di quiescenza e previdenza”. Il Legislatore tributario, al comma 1 del predetto articolo 105, ha prima definito la disciplina degli accantonamenti riguardanti i lavoratori subordinati:

“Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi”.

Ai fini Ires, tali oneri sono deducibili in base al principio di competenza, prescindendo dal momento in cui l'indennità verrà effettivamente pagata.

Successivamente, l'articolo 105, comma 4, Tuir, estende la disciplina di cui al comma 1 anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettere c), d) e f), Tuir.

Nello specifico, la lettera c) prende in considerazione

“le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 1, lett.c-bis), dell'art. 50 del Tuir”,

⁵ Si veda l'ultimo paragrafo del presente lavoro: “Tfm nel caso di utilizzo della polizza assicurativa”.

ovvero le indennità percepite “*in relazione agli uffici di amministratore*”.

L’Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 211/E/2008](#), ha ribadito che la deducibilità per competenza di tali accantonamenti è possibile soltanto nel caso in cui l’indennità risulti prevista e deliberata con atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Nel caso in cui tale condizione non sia soddisfatta, la società potrà dedurre il costo del Tfm in base al criterio di cassa, nell’anno della sua effettiva erogazione.

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 16788/2016](#), ha confermato quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate, stabilendo che, in sede di determinazione del reddito d’impresa, gli accantonamenti del Tfm effettuati dalla società a favore dei propri amministratori sono deducibili per competenza dal reddito d’impresa, a condizione che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

La circolare dell’Agenzia delle entrate [n. 10/E/2007](#) indica, a titolo esemplificativo, alcuni strumenti atti a fornire il requisito della data certa:

- redazione del verbale di assemblea che approva la concessione dell’indennità da parte di un notaio;
- estratto notarile della delibera assembleare;
- autentica notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera;
- registrazione della delibera dei soci presso l’Agenzia delle entrate;
- invio della delibera assembleare all’amministratore a mezzo raccomandata in plico senza busta, in modo che lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro postale stesso risulta apposto;
- utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione di tipo telematico, con inalterabilità dei dati successiva all’annotazione;
- l’invio del documento a un soggetto esterno, per esempio un organismo di controllo.

Oltre alle predette metodologie elencate nel citato documento di prassi si ritiene che possa valere come modalità di riconoscimento della data certa anche la trasmissione della delibera tramite Pec, l’apposizione della firma digitale e della marca temporale sul verbale assembleare e il deposito della delibera assembleare presso il Registro Imprese, in sede di nomina dell’amministratore.

Con riferimento alla deducibilità del Tfm per l’impresa, la [circolare n. 25/E/2012](#) ha confermato che rientrano tra le spese per il personale dipendente e assimilato tutti i compensi e i relativi oneri sostenuti per collaboratori coordinati e continuativi e, pertanto, anche quelli per la funzione di amministratore. Pertanto, il Tfm, essendo reddito da collaborazione coordinata e continuativa assimilato al reddito da lavoro dipendente ex [articolo 50](#), Tuir, è deducibile ai fini Ires e Irpef, mentre non è deducibile ai fini Irap.

Il trattamento fiscale e contributivo in capo all'amministratore

Il prelievo fiscale in capo all'amministratore avviene secondo il principio di cassa in 2 distinti momenti:

1. al momento dell'erogazione del Tfm, la società, in qualità di sostituto d'imposta, opererà una ritenuta a titolo di acconto del 20% sull'ammontare imponibile lordo delle indennità e da corrispondere;

2. successivamente:

- qualora sia stata manifestata opzione per la tassazione separata⁶, l'Amministrazione finanziaria provvederà con successivo conguaglio a liquidare e a iscrivere a ruolo l'imposta in via definitiva, sulla base dell'aliquota media corrispondente al reddito del biennio precedente;
- qualora sia manifestata, invece, l'opzione per la tassazione ordinaria, tale reddito concorrerà alla formazione del reddito complessivo del quadro RN dell'anno di percezione e la ritenuta liquidata a titolo di acconto verrà scomputata dall'imposta lorda dovuta dell'anno di percezione;
- se il diritto al Tfm deriva da atto di data certa successiva all'inizio del rapporto o se la delibera di attribuzione è sprovvista di data certa, l'imposta a carico dell'amministratore deve essere determinata, senza possibilità di scelta, con la tassazione ordinaria.

Per un'opportuna pianificazione fiscale e una consapevole scelta tra tassazione ordinaria e separata, si consiglia di effettuare un'analisi di convenienza tra le 2 predette modalità di tassazione, confrontando l'aliquota Irpef del quadro RN del modello Redditi dell'anno di erogazione dell'indennità con l'aliquota Irpef media del biennio precedente.

Relativamente agli aspetti contributivi, considerando l'assimilazione fiscale dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipendente, con la [nota n. 7265/2002](#), l'Inps ha stabilito che il Tfm, essendo un compenso di lavoro autonomo derivante da un rapporto di collaborazione, è da assoggettare al contributo previdenziale dovuto alla Gestione separata Inps entro il limite del massimale previsto, secondo il principio di cassa. Il contributo previdenziale deve essere liquidato sull'importo totale dell'indennità da corrispondere, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%.

⁶ Si ricorda che con l'articolo 24, comma 31, D.L. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, è stata esclusa l'applicazione del regime di tassazione separata ai compensi e alle indennità erogate agli amministratori di società di capitali, per la quota di importo complessivamente eccedente l'ammontare di 1.000.000 euro. Il percettore avrà comunque facoltà di scelta tra tassazione separata e tassazione ordinaria per la parte fino a 1.000.000 euro, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Tfm nel caso di utilizzo della polizza assicurativa

Le società possono stipulare apposite polizze assicurative a garanzia del pagamento dell'indennità di fine mandato agli amministratori, determinando così sia un accantonamento graduale del Tfm che un rendimento finanziario.

Tali polizze assicurative possono essere stipulate in modo individuale o collettivo⁷ e possono prevedere, quale soggetto beneficiario, o direttamente l'amministratore o la stessa società contraente, che si impegna eventualmente a retrocedere all'amministratore, in aggiunta al capitale rappresentante l'indennità di fine mandato dovutagli, anche il rendimento finanziario maturato.

La distinzione tra polizze stipulate in favore della società e polizze stipulate in favore dell'amministratore incide, come vedremo, sulla disciplina fiscale applicabile alla somma erogata dall'assicurazione.

Per il percipiente, il trattamento fiscale della somma derivante dalla polizza assicurativa stipulata per garantire la corresponsione del Tfm, e a lui girata, deve essere scomposta e assoggettata a tassazione secondo 2 distinte modalità, in quanto costituita da elementi di origine diversa. Le somme versate all'amministratore, all'atto della cessazione del rapporto di mandato, si compongono, infatti, di una quota pari all'importo dovuto per statuto o delibera dei soci, e di un c.d. rendimento di polizza, derivante dall'investimento dei premi versati. La prima componente, corrispondente al Tfm, deve essere assoggettata a imposizione secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli [17](#), comma 1, lettera a), e [19](#), Tuir.

Diverso discorso, invece, deve essere fatto riguardo all'eventuale eccedenza, rispetto a tale somma, rappresentata dal c.d. rendimento di polizza. In quest'ipotesi occorre verificare se beneficiario diretto della polizza sia la società o l'amministratore. Nel primo caso, il rendimento di polizza eventualmente "girato" all'amministratore da parte del datore di lavoro, in assenza di una previa determinazione contrattuale in tal senso, rappresenta per l'amministratore un'erogazione liberale⁸, come tale imponibile secondo le ordinarie aliquote progressive, mentre nell'ipotesi in cui sia stata pattuita *ab origine* la corresponsione all'amministratore anche del c.d. rendimento di polizza, questo concorrerà, al netto della tassazione già subita dalla società, a formare il Tfm, scontando così la tassazione per lo

⁷ Si veda la circolare Mef [n. 14/1987](#). Si tratta di "contratti assicurativi che contemplano una pluralità di assicurati ed in cui l'evento considerato riguarda ognuna delle singole "teste", senza legami di interdipendenza con eventi riguardanti altre "teste" assicurate facenti parte del medesimo gruppo di assicurati. In sostanza, nelle assicurazioni collettive è riunita una pluralità di contratti assicurativi su altrettante "teste", con la particolarità che il gruppo degli assicurati presenta determinate caratteristiche di omogeneità, quasi sempre si tratta di dipendenti di uno stesso datore di lavoro o di appartenenti ad una stessa associazione o categoria professionale".

⁸ Si vedano: Mef, [circolare n. 326/E/1997](#); Agenzia delle entrate, [circolare n. 24/E/2004](#) e [n. 1/E/2007](#), nonché Agenzia delle entrate, risoluzioni [n. 186/2002](#) e [n. 114/E/2003](#).

stesso prevista e di cui si è già parlato⁹. Qualora, invece, beneficiario della polizza stipulata per garantire il pagamento del Tfm risultasse l'amministratore, il c.d. rendimento di polizza dovrebbe scontare unicamente l'imposta sostitutiva del 26%.

⁹ Si veda quanto detto nel precedente paragrafo "Il trattamento fiscale e contributivo in capo all'amministratore".